



CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

— 0 —

DETERMINAZIONE

Copia

SETTORE: I SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO: Affari Legali

DETERMINA N° 368 del 02/05/2024

OGGETTO:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA N. 398/2024 – AGGIORNAMENTO COMPENSO
LEGALE

Addì, 02/05/2024

Settore:
I SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
BRINDISI FULVIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificato al Comune di Abano Terme (assunto al protocollo dell'Ente in data 18.11.2021 al n. 42150) all'udienza del 24.02.2022 dinanzi al Tribunale di Padova nella causa civile rubricata al R.G. n. 4348/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell'11.01.2022 con la quale l'Amministrazione aveva inteso resistere in giudizio e costituirsi nell'ambito del procedimento *de quo* e formulare direttiva al Dirigente del 1° Settore "Servizi Amministrativi" di provvedere con proprio atto al conferimento dell'incarico di difesa legale dell'Ente, all'avvocato Federico Pagetta del foro di Padova, professionista iscritto all'elenco di avvocati difensori dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 137/2021 e in possesso di idonea specializzazione e comprovata esperienza;
- la determinazione del Responsabile del servizio n. 38 del 22.01.2022 con la quale, in esecuzione del succitato atto di Giunta comunale, veniva perfezionato l'incarico all'avvocato Federico Pagetta per la difesa legale dell'Ente e veniva impegnata la somma complessiva pari ad euro 5.795,62 sulla base del preventivo di spesa assunto al protocollo dell'Ente in data 09.12.2021 al n. 45207 (agli atti del procedimento);
- la sentenza del Tribunale di Padova n. 398/2024, pubblicata il 16.02.2024, con la quale il Giudice definiva il giudizio civile R.G. n. 4348/2021 con il rigetto delle domande formulate dagli attori in via cautelare *ex art. 704 c.p.c* e, nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Abano Terme e dal convenuto *, accertando e dichiarando che via Cadorna è una strada destinata ad uso pubblico. Con il medesimo provvedimento il Giudice disponeva la condanna in via solidale degli attori alla rifusione nei confronti del convenuto e del Comune di Abano Terme delle spese di lite che ha liquidato, per ciascuna parte, in euro 9.500,00 oltre accessori di legge (spese generali, IVA, c.p.a.);

Considerato che:

- il professionista nel citato preventivo di spesa in data 09.12.2021, oltre a quantificare la spesa presunta necessaria per il servizio di difesa e rappresentanza in giudizio nell'importo pari ad euro 5.795,62, comprensivo di oneri di legge, specificava che nel caso in cui il Giudice avesse liquidato a titolo di spese di lite un importo maggiore rispetto a quanto pattuito con l'Ente quale proprio onorario tale importo sarebbe comunque dovuto al legale medesimo;
- tali condizioni venivano recepite nel contratto stipulato a mezzo di lettera secondo gli usi del commercio;
- l'impegno di spesa assunto con la sopracitata determinazione n. 38/2022 a favore dell'avvocato Pagetta presenta una disponibilità residua pari a euro 160,96;

Precisato che controparte, sulla base della succitata sentenza, ha provveduto al versamento a favore dell'Ente dell'importo complessivo pari ad euro 14.379,64 (importo comprensivo degli oneri di legge e del contributo unificato) e che con la determinazione del responsabile del servizio n. 245 del 25.03.2024 ad oggetto "Sentenza del Tribunale di Padova n. 398/2024 – Accertamento spese di lite" è stata accertata la somma in entrata;

Preso atto, inoltre, della quantificazione delle spese di lite eccedenti l'onorario pattuito e dovute al professionista sulla base delle spese di lite stabilite dal giudice *ut supra* contenuta nel preavviso di parcella inviato dall'avvocato Pagetta in data 25.03.2024 e pari ad un ammontare complessivo di euro 6.611,50;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore del legale dell'Ente avvocato Federico Pagetta dell'importo pari ad euro 6.450,53 (importo risultante dalla differenza tra il compenso netto liquidato in sentenza e quello netto riconosciuto al legale dall'Ente con determinazione n. 38/2022, alla quale sono stati applicati gli oneri di legge e detratto il residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 38/2022 di euro 160,96);

Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 33, nonché l'art. 107 del vigente T.U.E.L. n. 267/2000;

Richiamati, inoltre, i principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Legge n. 241/1990;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio comunale n.56 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2024-2026;
- di Giunta comunale n. 209 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario in termini di competenza per il triennio 2024-2026 ed in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2024;
- di Giunta comunale n. 23 del 07.03.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 che contiene anche il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024/2026 comprensivo anche delle misure per l'attuazione della Trasparenza;
- di Giunta comunale n. 200 del 28.12.2021 di adozione del nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Abano Terme, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Visti:

- il provvedimento del Dirigente del 1° Settore prot. n. 48517/2023 del 29.12.2023 ad oggetto "Assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione denominata: "*Affari legali, assicurativi, contratti, segreteria generale*" per l'anno 2024";
- il provvedimento del Dirigente del 2° Settore prot. n. 48519 del 29.12.2023 ad oggetto "Assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione denominata: "*Servizi Economici*" per l'anno 2024";

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e che gli uffici competenti ad adottare i relativi pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali non hanno segnalato allo stesso alcuna situazione di conflitto, anche potenziale;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, a favore dell'Avvocato Federico Pagetta l'importo complessivo pari ad euro 6.450,53 con imputazione al Capitolo 1058 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze e atti a difesa delle ragioni del Comune" del Bilancio 2024 (Titolo 1, Missione 1, Programma 11);
3. Di attestare la regolarità amministrativa *ex art. 147 bis* del T.U.E.L.;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

